

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2389

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CICCHITTO, COTA, BOCCHINO, LUCIANO DUSSIN

Disciplina transitoria per lo svolgimento dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009

Presentata il 22 aprile 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge introduce una disciplina transitoria per lo svolgimento dei *referendum* popolari abrogativi, previsti dall'articolo 75 della Costituzione, da tenersi nell'anno 2009.

Scopo della norma è consentire l'abbinamento dei *referendum* con il secondo turno di votazione delle elezioni amministrative della primavera 2009.

A tale fine, al comma 1 dell'unico articolo della proposta, si modifica, esclusivamente per l'anno 2009, il periodo entro il quale si possono indire i *referendum*, attualmente previsto dal 15 aprile al 15 giugno. Tale periodo viene, pertanto, am-

pliato dal 15 aprile al 30 giugno, consentendo l'abbinamento con il ballottaggio delle elezioni amministrative previsto per il 21 giugno 2009.

Il comma 2 reca disposizioni conseguenti al contemporaneo svolgimento delle due consultazioni, volte a prevedere, per tutti gli adempimenti comuni alle consultazioni referendarie e amministrative, l'applicazione delle disposizioni vigenti per i *referendum* abrogativi. In particolare si fa riferimento alle disposizioni relative alla composizione, al funzionamento degli uffici elettorali di sezione e agli orari della votazione. In caso di contestualità, si voterebbe, pertanto, nei

giorni di domenica 21 e lunedì 22 giugno, iniziando alle ore 15 del lunedì lo scrutinio dei tre *referendum* e proseguendo poi, senza interruzione, con lo scrutinio dell'eventuale ballottaggio per le elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci. Per effetto delle modifiche proposte

risulterebbe in particolare modificata la composizione degli uffici elettorali di sezione rispetto a quelli del 6 e 7 giugno, poiché, per i *referendum*, l'articolo 19, primo comma, della legge n. 352 del 1970 prevede uno scrutatore in meno rispetto a tutte le altre consultazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009 sono indetti per una domenica compresa tra il 15 aprile e il 30 giugno del medesimo anno.

2. Nel caso di contemporaneo svolgimento dei *referendum* di cui al comma 1 con il secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci, anche quando disciplinate da norme regionali, per tutti gli adempimenti comuni, ivi compresi la composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e gli orari della votazione, si applicano le disposizioni in vigore per i *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei *referendum* di cui al comma 1 e successivamente, senza interruzione, a quelle per le elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci. Le spese derivanti dall'attuazione degli adempimenti comuni sono proporzionalmente distribuite tra lo Stato e gli enti interessati in base al numero delle consultazioni stesse. La lettera o) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, è abrogata.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,35



16PDL0023630